

Rappresentanti dei partiti o dei promotori del referendum

Designazione dei rappresentanti presso il seggio elettorale:

I partiti e gruppi politici presenti in Parlamento e ciascuno dei promotori del referendum possono designare, presso ogni seggio, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente. Alle designazioni provvede una persona delegata dal partito o gruppo politico o dai promotori del referendum.

Tale persona deve essere munita di mandato autentificato da notaio e conferito, rispettivamente, da almeno uno dei promotori del referendum

o, per i partiti e gruppi politici, dal presidente o segretario o altra idonea figura organizzativa di livello provinciale o anche di livello territoriale superiore (cioè regionale o nazionale).

Alle designazioni, ovviamente, i presidenti o segretari dei partiti e i singoli promotori del referendum possono provvedere anche direttamente.

Tali designazioni sono prodotte in carta libera con firma autentificata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, della Legge 21 marzo 1990, n. 53.

Le designazioni possono essere **presentate entro venerdì 2 dicembre 2016 all'ufficio Elettorale del Comune** che ne cura la trasmissione ai presidenti di seggio insieme alle carte e agli oggetti occorrenti per la votazione e lo scrutinio.

Le designazioni possono essere presentate anche **direttamente ai singoli presidenti di seggio sabato 3 dicembre 2016, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o domenica 4 dicembre 2016, prima che abbiano inizio le operazioni di voto.**

Per tale seconda evenienza, il Sindaco consegna al presidente di ogni seggio, contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio:

- l'elenco delle persone già delegate con mandato che non hanno ancora designato rappresentanti;
- l'elenco dei partiti o gruppi politici e dei promotori di ciascun referendum che, direttamente o a mezzo di persona delegata con mandato, potranno designare rappresentanti.

I presidenti di seggio, al momento della designazione dei rappresentanti, devono verificarne la regolarità, tenendo presente che:

- 1) il rappresentante designato, oltre ad avere un documento di riconoscimento, deve godere del diritto di elettorato attivo: tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;
- 2) il rappresentante deve saper "leggere e scrivere": tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più opportuno;
- 3) l'atto di designazione dei rappresentanti deve essere fatto per iscritto e la firma del soggetto designante (presidente/segretario del partito/gruppo politico o promotore del referendum o persona delegata con mandato) deve essere autentificata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, della Legge 21 marzo 1990, n. 53;
- 4) l'atto di designazione dei rappresentanti, se sottoscritto da persona delegata, deve essere corredato almeno di una fotocopia, anche non autentificata, del mandato conferito a tale persona dal presidente/segretario del partito/gruppo politico o dal promotore del referendum.

I pubblici ufficiali di cui all'articolo 14, comma 1, della Legge 21 marzo 1990, n. 53, possono esercitare la funzione di autenticare le firme esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

Le modalità di autenticazione sono quelle di cui all'articolo 21, comma 2, del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, a norma del quale:

- l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
 - il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita e deve apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.
- (Cfr. articolo 19, secondo e terzo comma, Legge 25 maggio 1970, n. 352; articoli 25, primo comma, e 30, n. 6, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

Facoltà dei rappresentanti di lista:

I rappresentanti dei partiti o dei promotori:

- a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo al tavolo del seggio o in prossimità;
 - b) possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
 - c) possono apporre la loro firma:
 - sulle strisce di chiusura dell'urna contenente le schede votate;
 - nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;
 - sulle strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione.
- (Cfr. articoli 26, primo comma, 67, 72, terzo comma, 73, terzo comma, 74, primo comma, e 75, primo comma, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

I rappresentanti sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo recante il contrassegno del partito o gruppo politico o la denominazione del comitato promotore del referendum. Tale distintivo dovrà essere di diametro non superiore a 5 cm.

I rappresentanti – al pari dei componenti dei seggi - sono tenuti a osservare limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In particolare, non possono compilare elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o, al contrario, che abbiano votato.

(Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 6 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014)

I presidenti di seggio devono consentire ai rappresentanti di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Se ne fanno richiesta, i rappresentanti possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dal seggio volante.

(Cfr. art. 9, quarto comma, Legge 23 aprile 1976, n. 136; articolo 53, primo comma, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361; articolo 1 del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1)

I rappresentanti possono anche trattenersi all'esterno della sala della votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

(Cfr. articoli 64, ultimo comma, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

Qualifica di pubblico ufficiale attribuita ai rappresentanti

I rappresentanti dei partiti o dei promotori - al pari dei componenti del seggio - durante l'esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali. Pertanto, anche per i reati commessi nei loro confronti si procede con giudizio direttissimo.

(Cfr. articoli 40, ultimo comma, e 112 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

Sanzioni per i rappresentanti

Il presidente del seggio, uditi gli scrutatori, può far allontanare dall'aula i rappresentanti dei partiti o dei promotori che esercitano violenza o che, sebbene richiamati due volte, continuano a disturbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali. I rappresentanti che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da Euro 1.032,00= a Euro 2.065,00=.

(Cfr. articoli 26, secondo comma, e 104, sesto comma, DPR 30 marzo 1957, n. 361).